



LICEOENRICOMEDI

Artistico – Scienze applicate - Linguistico – Scientifico
Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na)
Tel. 0818248155 - - CF 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p
naps24000p@istruzione.it
NAPS24000P@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.liceomedicicciano.edu.it



REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art.1 – Finalità

1. L'arricchimento dell'offerta formativa, prodotto specifico dell'autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell'ordinaria attività curricolare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che, per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi è necessario che il consiglio di classe predisponga per tempo un modulo formativo del viaggio di istruzione, che consenta agli allievi una adeguata conoscenza dell'itinerario. Al rientro a scuola il C.d.C. predisporrà una griglia per l'accertamento delle conoscenze acquisite dagli alunni, relative al viaggio.

3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative, che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all'inizio dell'anno scolastico, determinante non solo per l'attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali. A tal fine il presente Regolamento definisce in modo coordinato compiti e funzioni degli organi scolastici, collegiali e monocratici, a vario titolo coinvolti.

Art.2 – Tipologia dei viaggi

1. I "viaggi di istruzione" si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) I viaggi di istruzione propriamente detti, che hanno come scopo la conoscenza del nostro Paese o di un Paese europeo, del territorio nei vari aspetti culturali, storici e

paesaggistici; prevedono anche la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, con periodi di soggiorno superiori ad un giorno.

b) visite guidate, in orario scolastico o nell'arco di una intera giornata per mostre, musei, manifestazioni culturali, lezioni con esperti, visite a enti istituzionali o amministrativi; partecipazione ad attività teatrali, sportive, soggiorni presso laboratori ambientali; partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, campionati o gare sportive, visite a località di interesse storico-artistico e parchi naturali.

2. Le uscite didattiche sul territorio, che non presuppongono l'utilizzo di un mezzo di trasporto, non sono disciplinate dal presente Regolamento. Esse sono autorizzate direttamente dal dirigente scolastico, previa delibera del consiglio di classe e acquisizione del consenso delle famiglie.

Art.3 – Pianificazione delle attività

1. I viaggi di istruzione di cui alle lettere a) e b), art.2, comma 1, sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo.

2. Le proposte, deliberate dal consiglio di classe devono essere presentate all'ufficio di dirigenza entro **Ottobre** con l'esatta indicazione dei seguenti elementi:

- a) Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo;
- b) nominativo docenti accompagnatori;
- c) numero di allievi partecipanti;
- d) partecipazione di allievi diversamente abili;

3. Le proposte sono presentate al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera entro fine **Ottobre** il "Piano Annuale dei viaggi di istruzione". Al Consiglio di istituto spetta la delibera di adozione di detto "Piano", per gli aspetti logistici-organizzativi, al dirigente scolastico l'esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione.

4. Considerata l'opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle attività curriculari, si fissa tra i 5 e 7 giorni il periodo massimo utilizzabile, fruibile in unica soluzione.

5. All'interno del "Piano" il Collegio dei Docenti, in relazione al calendario scolastico e all'organizzazione delle attività collegiali e didattiche (consigli di classe, attività di recupero, corsi PON, ecc.) stabilisce annualmente il periodo di effettuazione dei viaggi.

6. Non possono essere organizzati viaggi negli ultimi 30 giorni di lezione ed è fatto divieto, di norma, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne per ragioni di sicurezza e affinché l'itinerario fino a destinazione possa inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità formative dell'iniziativa. Limitatamente ai viaggi a lunga percorrenza è consentita l'effettuazione anche nelle ore notturne, così come previsto al punto 9.1 della C.M. n.291/92.

Art.4 – Destinatari

1. Destinatari dei viaggi, di cui alla lett. a) art.2, comma 1, sono gli allievi frequentanti l'ultimo anno di corso e il secondo biennio; destinatari dei viaggi, di cui alla lett. b) art.2, comma 1, sono gli allievi del primo e secondo biennio e dell'ultimo anno di corso.

2. Per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia dell'iniziativa sarà favorito il raggruppamento di più classi per un massimo di due pullman a seconda delle esigenze logistiche ed organizzative.

3. Considerata la valenza dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione dei due terzi degli allievi componenti la classe interessata. Per quanto concerne le visite guidate deve essere confermata la partecipazione di almeno i quattro quinti degli allievi componenti la classe interessata.

4. Per gli allievi non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento.

5. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà.

6. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio, ove previsto, oltre a libretto-tesserino sanitario rilasciato dall'ASL competente.

Nel caso in cui l'alunno sia sprovvisto di Carta di Identità al momento della partenza, da Cicciano o dal luogo dal quale bisogna proseguire il viaggio o dal luogo da dove si deve rientrare, sarà affidato dai docenti accompagnatori al Comando di Polizia più vicino e sarà cura della famiglia, a proprie spese, prelevarlo.

7. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati.

8. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l'obbligo di osservare il Regolamento di disciplina, in particolar modo il comportamento atteso dagli allievi deve essere tale da dar dimostrazione ed esercizio di responsabilità nel mantenimento di atteggiamenti educati, adeguati ai luoghi, rispettosi delle persone, delle strutture e degli orari. Gli studenti devono sempre far riferimento ai Docenti accompagnatori. Eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede.

9. Gli allievi partecipanti compileranno, al rientro dalla visita/viaggio, il modulo H di valutazione dei servizi, per il monitoraggio dell' "uscita".

Art.5 – Docente referente, accompagnatore, coordinatore

1. Il C.d.C. individua nella proposta di viaggio i docenti accompagnatori, effettivo e supplente, (moduli A e B).

2. Il docente referente, individuato dal Dirigente Scolastico, cura ogni adempimento organizzativo durante il viaggio; sue specifiche attribuzioni sono:

a) assicurarsi che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di cui all'art.4. comma 6;

b) ricevere dal direttore dei servizi generali e amministrativi i documenti di viaggio, ovvero voucher ed elenchi nominativi partecipanti;

c) redigere relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al C.d.C. e al Dirigente Scolastico, mettendo in luce anche eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto (moduli C, F e G).

3. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente, individuato all'interno del consiglio della classe partecipante. Il compito di accompagnatore costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso.

4. Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi, salvo elevazione fino ad un massimo di 18 allievi per effettive esigenze connesse al

numero dei partecipanti, ed un accompagnatore ogni 12 allievi in caso di viaggio all'estero.

5. Nella proposta "visite guidate" devono essere indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base al disposto del precedente comma 4, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, il Dirigente Scolastico conferisce formale incarico.

Nella proposta "viaggi d'istruzione" non devono essere indicati i nominativi dei docenti accompagnatori, che verranno individuati successivamente in base alla disponibilità degli stessi e computati in base al disposto del precedente comma 4. La disponibilità da parte dei docenti verrà segnalata non oltre un mese prima della data stabilita per la partenza. In caso di impedimento o di mancata adesione da parte dei docenti componenti l'attuale C.d.C. ci si avvarrà dell'adesione dei docenti del primo biennio, a condizione che abbiano condiviso con gli alunni della classe in questione parte del loro percorso formativo-educativo, ovvero siano stati componenti del consiglio di classe in tale biennio. Nel caso inverso, ossia di esubero di adesioni, si darà la precedenza al docente che negli anni scolastici precedenti non abbia avuto già il ruolo di accompagnatore. In ogni caso, verificata la disponibilità, il Dirigente Scolastico conferisce formale incarico.

6. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio nello stesso anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate di mezza o intera giornata.

7. Rientra nel potere discrezionale del Dirigente Scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di personale ATA, profilo collaboratore scolastico, in casi di assoluta eccezionalità o in casi di supporto logistico-organizzativo.

8. Il dirigente scolastico conferisce al docente referente l'incarico di "direttore di viaggio", che ha il compito di impartire direttive al gruppo al fine di una migliore organizzazione e coordinamento.

9. Ai sensi dell'art.2047 C.C. e art.61 della Legge n.312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati.

10. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore.

11. Il docente coordinatore cura ogni adempimento organizzativo:

- a) raccoglie i consensi delle famiglie (modulo E);
- b) predispone l'elenco nominativo dei partecipanti (modulo D);
- c) si interfaccia tra Adv e Ds per i viaggi di istruzione, con i vari enti o preposti per le visite guidate
- d) riceve dal direttore dei servizi generali e amministrativi i documenti di viaggio, ovvero voucher ed elenchi nominativi partecipanti;

Art.6 – Allievi diversamente abili

1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all'Adv o direttamente alle strutture riceventi la presenza di detti allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore.

2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista, in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito in base all'art.5, comma 4, una unità aggiuntiva dedicata.

3. L'accompagnatore dell'allievo diversamente abile non deve necessariamente essere il docente di sostegno, ma può essere qualunque membro della comunità scolastica, quale docente, collaboratore scolastico assegnato per l'assistenza alla persona.

Art.7 – Organizzazione e gestione

1. L'intera organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola.

2. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti. Pertanto nella proposta di viaggio si deve tener conto che non possono essere richieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità del viaggio di istruzione. A tal fine la proposta del consiglio di classe deve prevedere un tetto massimo orientativo di costo-unitario presunto.

3. Fermo restando la possibilità di organizzare i viaggi di istruzione in proprio, è preferibile avvalersi di una Adv, da selezionare nelle relative categorie merceologiche pubbliche e/o negli elenchi fornitori della scuola.

4. Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l'utilizzo dei mezzi pubblici, in particolar modo il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentono.

5. Come previsto nello "Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche e Adv", allegato alla nota ministeriale n.645 dell'11/04/02, le richieste di preventivo per i viaggi di istruzione e le operazioni di aggiudicazione saranno svolte secondo la procedura ordinaria.

6. Il dirigente scolastico, dopo l'adozione del "Piano Annuale dei viaggi di istruzione", invita numero tre ditte a presentare offerte di preventivi e nomina una commissione ad hoc per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

7. Individuata l'Adv aggiudicataria e il costo-unitario presunto, gli alunni partecipanti al viaggio d'istruzione dovranno versare l'acconto del 30% del costo presunto del viaggio, mediante versamento sul conto corrente della Scuola tramite Pagoinrete, entro 7 giorni dall'individuazione dell'Adv, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La quota versata a titolo di caparra, salvo valutazioni discrezionali, non verrà restituita, ma verrà utilizzata per mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni. La quota a saldo è calcolata secondo la formula "all inclusive", ovvero comprensiva del viaggio, servizi di ristorazione e alberghieri, accessi a musei, altro. Essa è versata, con le stesse modalità dell'acconto, improrogabilmente entro 15 giorni antecedenti la stipulazione del contratto con l'Adv aggiudicataria.

Nel caso di visite guidate, gli alunni partecipanti dovranno pagare, mediante versamento sul conto corrente della Scuola tramite Pagoinrete, la quota in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla data fissata per l'uscita.

Per gli spostamenti in treno il Docente responsabile si rivolgerà all'Ufficio di segreteria che provvederà all'acquisto del biglietto cumulativo.

8. Il dirigente scolastico in rapporto ad elementi di sua conoscenza, sulla base delle disponibilità finanziarie, può disporre esoneri parziali o totali della quota a saldo, previa autorizzazione del consiglio d'istituto.

Art.8 – Sanzioni

1. Qualora il giorno successivo alla visita guidata la classe risultasse assente, anche se in numero corrispondente alla metà degli alunni, non parteciperà alla successiva/e visita/e guidata/e.
2. La partecipazione o meno alle uscite didattiche per coloro che abbiano riportato oltre una nota disciplinare singola sarà a discrezione del C.d.C.
3. L'inosservanza del regolamento d'Istituto (ritardi, uscite anticipate, attesa dell'insegnante fuori l'aula di appartenenza, assenze di massa, ecc.) comporterà l'esclusione dalle visite didattiche.

Art.9 – Polizza assicurativa

Il Direttore dei servizi generali amministrativi avrà cura di verificare se all'interno del contratto della polizza assicurativa stipulato all'inizio dell'anno scolastico, ci siano le coperture per infortuni durante i viaggi di istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori. In mancanza, prima di ogni viaggio dovrà essere prevista la sottoscrizione di un contratto dedicato.

Art.10 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore.
2. Il presente Regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.
3. Il presente Regolamento sarà affisso all'albo della sede dell'Istituto e pubblicato sul sito web dell'Istituto.
4. In base ai criteri stabiliti in Collegio dei Docenti, consentire la partecipazione o meno dell'alunno al "viaggio" è a discrezione del C.d.C.

Art.11 – Norme transitorie

1. Per l'anno scolastico 2022/2023, il collegio dei docenti stabilisce di:

- a. Effettuare “viaggi” nel periodo **Dicembre-Aprile**;
- b. Ogni classe potrà effettuare un massimo di **tre** visite guidate: una di un’intera giornata; una di mezza giornata, suddivise tra musei, spettacoli teatrali, sul territorio e etc.; un’altra di mezza giornata esclusivamente per spettacoli teatrali.

Art. 12 - Avvertenze

- 1. L’allegato dei moduli è parte integrante del seguente Regolamento.
- 2. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d’Istituto.

Tale Regolamento è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 27 ottobre 2022